

Introduzione

Una “scriminante conflittuale” da sottrarre all’irrazionalità del populismo penale

Questo libro nasce con il precipuo intento di contrapporre all’irrazionalità e pericolosità di recenti tendenze populistiche¹ un modello di disciplina della legittima difesa che sia costituzionalmente orientato² ed al contempo funzio-

¹ Sul concetto di “populismo penale” v., notabilmente, S. ANASTASIA-M. ANSELMI-D. FALCINELLI, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Milano, 2020; M. DONINI, *Populismo e ragione pubblica: il post illuminismo penale tra lex e ius*, Modena, 2019; L. FERAJOLI, *Il populismo penale nell’età dei populismi politici*, in *Questione giustizia*, 1/2019, p. 79 ss.; G. INSOLERA-A. MANNA-N. MAZZACUVA-D. PULITANO-L. RISICATO- C. SOTIS *et al.*, *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *DPC*, 21 dicembre 2016, p. 2 ss.; A. MANNA, *Il fumo della pipa (il c.d. populismo politico e la reazione dell’Accademia e dell’Avvocatura)*, in *AP*, 3/2018, p. 1 ss.; M. PELISSERO, *Politica, consenso sociale e dottrina*, in *AP*, 1/2019, p. 1 ss.; L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019, p. 73 ss.

² Trattasi di un’esigenza particolarmente avvertita dalla più autorevole dottrina italiana recente, che ha evidenziato le gravi criticità derivanti dalle recenti riforme in materia: v. in particolare R. BARTOLI, *Verso la “legittima offesa”*, in *DPC*, 1/2019, p. 17 ss.; F. CONSULICH, *La riforma della legittima difesa: prove tecniche di diritto senza giustizia*, in *DPC-RT*, 3/2019, p. 1 ss.; ID., *La legittima difesa assiomatica. Considerazioni non populistiche sui rinnovati artt. 52 e 55 c.p.*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 5 maggio 2019, p. 1 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 8^a ed., Bologna, 2019, p. 307 ss.; M. GALLO, *Due o tre cose sul nuovo volto della legittima difesa*, in *AP*, 2/2019, p. 1 ss.; A. GARGANI, *Diritto alla vita e autotutela privata di beni patrimoniali*, in *LP*, 14 febbraio 2019, p. 1 ss.; G.L. GATTA, *La nuova legittima difesa nel domicilio*, in *DPC*, 1^o aprile 2019, p. 1 ss.; C.F. GROSSO, *La difesa legittima dopo la L. 26 aprile 2019, n. 36*, in *DPP*, 2019, p. 888 ss.; G. INSOLERA, *Dalla legittima difesa all’offesa legittimata? Ragioni a confronto sulle proposte di modifica dell’art. 52 c.p.*, in www.questionegiustizia.it, 28 gennaio 2019, p. 1 ss.; A. MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 5^a ed., Milano, 2017, p. 327 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 8^a ed., Milano p. 317 ss.; F. PALAZZO, *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, in *DPP*, 1/2019, p. 5 ss.; ID., *Corso di diritto penale*, 7^a ed., Torino, 2018, p. 394 ss.; ID., *Costituzione e scriminanti*, in *RIDPP*, 2009, p. 1033 ss.; C.E. PALIERO, *La Legittima difesa territoriale (ovvero, un paradigma orientato sulla sproporzione)*, in *LP*, 2006, p. 569 ss.; M. PELISSERO, *La legittima difesa triplicata. Il piano inclinato delle garanzie e il*

nale. Un modello elaborato ascoltando con attenzione la domanda di sicurezza che indubbiamente proviene da ampi settori della società, ma allo stesso tempo provando a filtrare e incanalare “razionalmente”³ tale domanda nella piena osservanza dei fondamentali principi liberali di garanzia cui deve ispirarsi, sia per scelta politica che per vincolo costituzionale e internazionale⁴, il sistema penale di uno Stato democratico.

Tra tutte le cause di giustificazione previste dai moderni ordinamenti giuridici⁵, difatti, la legittima difesa spicca indubbiamente per una peculiarità decisiva, la quale ha da sempre condizionato, e sovente reso più aspro, il dibattito filosofico, sociologico, giuridico e – da ultimo – politico-mediatico: la natura conflittuale⁶. Pur se in tutte le scriminanti (salvo quella del consenso

rimpianto per il codice Rocco?, in *OC*, 5/2019, p. 106 ss.; P. PISA, *La legittima difesa tra far west ed Europa*, in *DPP*, 2004, p. 797 ss.; D. PULITANÒ, *Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza*, in *DPC*, 5/2019, p. 205 ss.; L. RISICATO, *Le interferenze tra antiggiuridicità, colpevolezza e punibilità nella nuova legittima difesa domiciliare*, in *LP*, 28 giugno 2019, p. 1 ss.; ID., *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti*, cit., p. 16 ss.; F. VIGANÒ, *Art. 52 c.p.*, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), *Codice penale commentato*, I, 4^a ed., Milano, 2015, p. 937 ss.; ID., *Sulla ‘nuova’ legittima difesa*, in *RIDPP*, 2006, p. 189 ss.

³ In punto di razionalità quale criterio ispiratore della risposta penalistica alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini non ci si può esimere dal rinviare alle illuminanti riflessioni di L. FERRAJOLI, *Il paradigma garantista. Per una risposta razionale ai problemi della sicurezza e del terrorismo*, in A. CAVALIERE et al. (a cura di), *Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia*, Napoli, 2017, p. 137 ss.

⁴ A partire dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), il cui art. 2/2 prevede che non è consentita la privazione della vita, eccetto qualora sia assolutamente necessaria per proteggere una persona da una violenza illegittima. Sul dibattito concernente l’impatto di tale norma sulla disciplina italiana, ma altresì tedesca, della legittima difesa v. *infra*, Cap. II § 1.2, e soprattutto Cap. V, § 4.4.

⁵ Prendendo in considerazione i soli cinque grandi ordinamenti europei trattati nel presente scritto, le altre cause di giustificazione contemplate in ciascuno, o nella maggioranza, di essi sono: 1) lo stato di necessità (art. 54 c.p. italiano; § 34 StGB tedesco; art. 122-6 c.p. francese; art. 20.5 c.p. spagnolo; art. 26 c.p. polacco); 2) l’adempimento di un dovere (art. 51/1 c.p. italiano; art. 122-4 c.p. francese; art. 20.7 c.p. spagnolo); 3) l’esercizio di un diritto (art. 51/1 c.p. italiano; art. 122-4 c.p. francese; art. 20.7 c.p. spagnolo). Vi sono poi ipotesi dogmaticamente controverse, come quella del consenso dell’avente diritto, che in alcuni ordinamenti (come il nostro, art. 50 c.p.) sono tendenzialmente qualificate come cause di esclusione dell’antigiuridicità, mentre in altri (come quello tedesco), sono inquadrate quali cause di esclusione della tipicità (per tutti v., al riguardo, C. ROXIN, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Band I, 4^a ed., München, 2006, p. 545 ss.).

⁶ Sul punto v. le approfondite riflessioni, in chiave storica, di A. SZEGO, *Ai confini della legittima difesa. Un’analisi comparato*, Padova, 2003, p. 14 ss., la quale rinviene l’archetipo originario dell’istituto nel paradigma del duello (oltre che nel *fur nocturnus* nel diritto romano), emerso sin dall’epoca dell’antica Roma, ma successivamente (p. 18 ss.) oggetto di sempre maggiore attenzione – con l’introduzione di determinate “regole di combattimento” – negli ordinamenti di mezzo, e in quelli successivi. Si consideri, al riguardo, che lo stesso codice penale italiano prevedeva, sino alla depenalizzazione avvenuta con la

dell’avente diritto⁷), si verifica uno scontro tra interessi antitetici⁸, nella legittima difesa tale contrapposizione assume le forme “plastiche” di un conflitto – spesso violento nei casi più ricorrenti nella prassi giudiziaria – fisicamente pregnante tra, quanto meno, un aggredito ed un aggressore.

Questa connotazione la distingue nettamente dalla causa di giustificazione ad essa più affine, cioè lo stato di necessità. In entrambe le fattispecie, invero, il soggetto agisce spinto dalla necessità impellente di evitare – o quanto meno limitare – una lesione ad un proprio bene giuridico, ma un ordinamento giuridico liberale non può ignorare, anzitutto sotto il profilo assiologico, la netta differenza sussistente tra l’esplosione di colpi di arma da fuoco contro un cane randagio che pone in pericolo l’incolumità dell’agente, e la medesima condotta difensiva realizzata ai danni di una persona che, per le più svariate finalità – in ottica *ex ante* spesso non discernibili da parte dell’aggredito – si è intromessa nella sfera giuridica altrui. In entrambi i casi delineati, senza dubbio, entra in gioco l’istinto naturale di autoconservazione dell’essere umano, però non può essere indifferente al diritto la circostanza che nella legittima difesa, a differenza che nello stato di necessità, il conflitto:

I) è innescato dalla condotta antiggiuridica di un essere umano;

II) può sfociare – oltre che in una lesione giuridica del soggetto reagente, il che è possibile anche nell’altra fattispecie – nella perdita della vita, o in altra grave lesione dei diritti fondamentali, del soggetto che abbia realizzato l’aggressione⁹.

l. n. 205/1999, un apposito delitto denominato “Sfida a duello” (art. 394 c.p.), incriminante la condotta consistente nello «sfidare altri a duello, anche se la sfida non è accettata».

⁷ La cui natura di causa di giustificazione è difatti contestata da molti: come visto nella nota n. 5, nell’ordinamento giuridico tedesco è del tutto prevalente la tesi per cui si tratterebbe di una causa di esclusione della tipicità. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, v. invece le approfondite riflessioni di F. BELLAGAMBA, *I problematici confini della categoria delle scriminanti*, Milano, 2007, p. 239 ss. F. CONSULICH, *Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti*, Torino, 2018, p. 184 ss.; C. PEDRAZZI, (voce) *Consenso dell’avente diritto*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 146 ss.

⁸ Sulla legittima difesa quale “scontro” di interessi è doveroso rinviare alle riflessioni della più autorevole dottrina italiana. V., tra in particolare A. CADOPPI-G. BILLO, *Art. 52 c.p.*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-P. VENEZIANI, *Codice penale commentato*, Torino, 2018, p. 328 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 298 ss.; A. MANNA, *Corso di diritto penale*, cit., p. 322 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 10^a ed., Milano, 2017, p. 249 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 309; T. PADOVANI, *Diritto penale*, 11^a ed., Milano, 2017, p. 201 ss.; ID., (voce) *Difesa legittima*, in *Dig. pen.*, Torino, 1989, p. 498 ss.; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., p. 382 ss.; N. PISANI, *La Legittima difesa*, in M. RONCO (diretto da), *Commentario sistematico al codice penale*, 2, *Il reato*, tomo II, 2^a ed., Bologna, 2011, p. 724; D. PULITANO, *Diritto penale*, 8^a ed., Torino, 2019, p. 223 ss.; M. ROMANO, *Commentario sistematico al codice penale*, I, 3^a ed., Milano, 2004, p. 554 ss.; F. VIGANÒ, *Art. 52 c.p.*, cit., p. 904 ss.

⁹ Anche nello stato di necessità, a dire il vero, si può verificare una situazione in cui un soggetto, per salvaguardare i propri diritti fondamentali, debba ledere quelli di un altro:

Ad avviso dello scrivente è senz'altro condivisibile la tesi per cui, in conseguenza dell'istinto naturale di autoconservazione dell'uomo rivolto ad un obiettivo – la sopravvivenza – che, anche nella prospettiva dei diritti umani, è un indefettibile presupposto dello stesso esercizio di qualunque diritto garantito dallo Stato, il diritto di autodifesa è un fondamentale diritto naturale dell'essere umano, non creato ma semplicemente “riconosciuto” – e disciplinato – dallo Stato di diritto¹⁰. La creazione dello Stato nazionale, e dunque dell'ordinamento giuridico fondato sulla produzione di un diritto “positivo”, ha portato peraltro (come si vedrà nel Capitolo I) taluni autori a valorizzare, accanto alle esigenze individuali dell'agredito, altresì quelle “generalì” di contenimento e di punizione dell'aggressore, in quanto soggetto postosi, prima che contro l'agredito, contro il Diritto in quanto tale: sono dunque emerse tendenze ad espandere le facoltà difensive dell'agredito, strumentalizzando quest'ultimo quale “difensore” dell'ordinamento.

In questa sede, però, si cercherà di ricondurre la legittima difesa al ruolo ritenuto conforme ai valori sanciti dalle moderne Costituzioni europee (a partire da quella italiana del 1948, e dalla *Grundgesetz* tedesca del 1949), e dai principali strumenti normativi internazionali, a partire dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU)¹¹. A tal proposito il diritto naturale all'autodifesa, a partire dal momento del passaggio allo Stato di diritto democratico, va riconfigurato come “diritto all'autodifesa necessitata”, e sottoposto a rigidi limiti necessari per connotarlo come *extrema ratio* nell'ambito di un sistema fondato sul monopolio statale dell'uso della forza.

Nel presente scritto si cercherà di elaborare un modello di disciplina dell'istituto che rifletta i presupposti ideologici meramente individualistici della legittima difesa, e accordi dunque all'agredito un diritto all'autodifesa necessitata il più possibile effettivo, nel rispetto dei diritti fondamentali spettanti anche alla persona dell'aggressore, che non può – per il solo fatto di essersi posto contro l'ordinamento – essere d'improvviso privato di qualunque tutela giuridica.

si pensi ad un celebre caso, affrontato dalla giurisprudenza inglese nel XIX secolo (Dudley and Stephens, 1884, 14, QBD, 273): nello stesso due persone, dopo essere state vittime di un naufragio, avevano trascorso diciassette giorni alla deriva nell'oceano insieme ad un terzo, e più giovane, soggetto, il quale era poi stato ucciso dai primi due, con la finalità di nutrirsi delle sue carni, e così evitare il rischio di morire di fame (per maggiori dettagli al riguardo, v. F. PALAZZO-M. PAPA, *Lezioni di diritto penale comparato*, 3^a ed., Torino, 2013, p. 238).

¹⁰ V. quanto di recente affermato da A. MELUZZI, *Prefazione*, in R. PARADISI, *Il diritto negato. Alle origini della legittima difesa: l'eterno conflitto tra Antigone e Creonte*, Torino, 2019, p. IX, secondo il quale «ancora prima della nascita degli Stati di diritto e delle leggi positive, la legittima possibilità di difendere la propria salute, la propria integrità, il proprio corpo, la propria famiglia, i propri beni e il proprio territorio è connaturata alla stessa natura umana».

¹¹ Sul punto v. le autorevoli riflessioni di F. PALAZZO, *Costituzione e scriminanti*, cit., p. 1033 ss.

Si darà quindi conto delle già menzionate populistiche tendenze, emerse non solo in Italia¹² ma anche in altri Paesi (si pensi alla Polonia¹³), alla concessione di un diritto illimitato all’uso delle armi contro chiunque – a partire dall’ambito domiciliare – si intrometta anti-giuridicamente nella sfera giuridica altrui¹⁴. Tendenze, peraltro, spesso associate al pericolo di riproposizione di quella situazione di conflitto perenne caratterizzante il *Far West* nordamericano nel XIX secolo¹⁵, alle quali si opporrà l’idea forte di una ragionevole ripartizione del rischio tra i due soggetti, pienamente conforme ai capisaldi di un moderno Stato di diritto. Per “*fair risk*” s’intende pertanto l’idea, che nei successivi sette capitoli si svilupperà attraverso la riflessione dogmatica e la considerazione degli apporti delle scienze empiriche extra-giuridiche, per cui il rischio di esito infausto del conflitto andrebbe ripartito in modo conforme (in tal senso “*fair*”) ai principi costituzionali: posta la centralità dei diritti di natura personale nelle moderne Costituzioni democratiche, e l’innegabile dato per cui l’ordinamento debba tutelare *in primis* chi abbia subito, e non innescato, la situazione conflittuale (“*Veranlasserprinzip*”/“principio dell’innescato”¹⁶), il rischio di esito infausto della suddetta andrebbe in prevalenza assunto dall’aggressore.

Il carattere *fair* del rischio, però, impone che in presenza di un pericolo grave unicamente su beni di natura non personale, oppure di natura personale ma con intensità lieve (es.: tocco delle terga, senza pericolo di escalation¹⁷), l’ordinamento non possa considerare lecite condotte difensive dirette a ferire gravemente, se non ad uccidere, l’aggressore (Cap. V)¹⁸: analoghe considerazioni, inoltre, valgono qualora l’agredito stesso abbia provocato – quanto meno colposamente – l’aggressore.

¹² V. *infra*, Cap. II, § 1.3.

¹³ V. *infra*, Cap. III, § 3.4.

¹⁴ Inserisce la legittima difesa domiciliare quale principale esempio di “legislazione penale compulsiva”, nella recente dottrina italiana, L. RISCATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti*, cit., p. 16 ss., la quale – in modo condivisibile – evidenzia (p. 17), che la legittima difesa domiciliare è affine «alla più autoritaria delle scriminanti previste dal codice Rocco: quella dell’uso legittimo delle armi». Questa tesi, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma legislativa del 2006, è stata sostenuta in particolare da A. GARGANI, *Il diritto di autotutela in un privato domicilio*, in *Studium Iuris*, 2006, p. 960 ss.

¹⁵ Tra i primi a proporre, con autorevole intento critico, la presente metafora v. P. PISA, *La legittima difesa tra far west ed Europa*, cit., p. 797 ss.

¹⁶ Il concetto verrà approfondito in particolare *infra*, Cap. IV, §§ 3.1 e 4.2.

¹⁷ Condotta che configurerebbe sì una violazione del fondamentale diritto, di naturale personale, alla libertà sessuale dell’individuo, ma con modalità tali da non intaccarne il nucleo fondamentale, e dunque non gravemente lesive della persona dell’agredito in quanto tale.

¹⁸ Come infatti sottolinea in modo assolutamente condivisibile D. PULITANÒ, *Legittima difesa*, cit., p. 209, «anche se la nostra bilancia pende a favore di colui che si difende, si arriva a un punto in cui gli interessi umani basilari dell’aggressore superano quelli di una vittima innocente; si può discutere su dove stia il punto di rottura, a un certo punto dobbiamo dire basta»: vengono citate, al riguardo, le autorevoli riflessioni di G. FLETCHER, *Eccesso di legittima difesa*, trad. it. di M. Senore, Milano, 1995 p. 36.

Al fine di pervenire all'elaborazione di un modello di disciplina della legittima difesa che contemperi le appena citate esigenze di effettività difensiva con quelle di rispetto dei dettami costituzionali, pertanto, si procederà anzitutto ad un'analisi delle diverse teorie in materia di fondamento teorico dell'istituto (Cap. I), in esito alla quale sarà la concezione individualistica pura ad essere prescelta.

Si tratteranno poi (Cap. II) le peculiarità delle normative, e altresì delle prassi giurisprudenziali, in materia degli ordinamenti italiano e tedesco. La disciplina della legittima difesa nello *Strafgesetzbuch* (StGB) tedesco, difatti, è stata scelta come oggetto principale di analisi del presente scritto, accanto a quella del codice penale italiano, alla luce dei massicci studi, sia di natura filosofica che dogmatico-giuridica e pragmatico-giuridica, dedicati in Germania all'istituto *de quo* sin dai tempi di Immanuel Kant e Georg Wilhelm Friedrich Hegel¹⁹.

Seguirà quindi un approfondimento comparatistico (Cap. III) di tre grandi ordinamenti europei²⁰, cioè quello spagnolo, quello francese, e quello polacco. Gli stessi, al di là dell'evidente centralità tra i sistemi giuridici europei, sono stati altresì prescelti per talune peculiarità normative ritenute rilevanti in ottica *de iure condendo*: si fa riferimento, in particolare, all'istituto della "esimente incompleta" di cui all'art. 21.1 del testo punitivo spagnolo, e alla regolamentazione differenziata della legittima difesa di beni patrimoniali dell'art. 122-5/2 del codice penale francese. Per quanto concerne il codice polacco, invece, riveste particolare interesse l'ampio ambito di non punibilità delineato per gli eccessi difensivi dalle tre clausole di cui agli artt. 25/2, 25/2a e 25/3 del *kodeks karny*.

Tenendo presenti gli spunti dati dall'analisi comparatistica, si procederà quindi nei successivi capitoli all'approfondimento dogmatico, ma altresì "pragmatico", dei principali nodi problematici da risolvere per delineare un modello di disciplina dell'istituto che riesca a soddisfare al contempo, per quanto possibile, le due esigenze fondamentali di "effettività" e "costituzionalità".

Nel Cap. IV, in particolare, ci si focalizzerà sugli elementi strutturali "nucleari", e dunque indefettibili in ogni ipotizzabile regolamentazione normativa della legittima difesa, dell'aggressione ingiusta, dell'attualità dell'aggressione/pericolo, e della necessità della reazione difensiva. Relativamente alla necessità difensiva, si cercherà di superare l'eccessiva rigidità dimostrata dalla recente prassi applicativa della Suprema Corte italiana imboccando una duplice direttrice: *in primis*, sotto il profilo più squisitamente dogmatico, privile-

¹⁹ Si consideri, a titolo esemplificativo, che tra i più prestigiosi manuali di diritto penale (parte generale) d'oltralpe, C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., dedica alla sola scriminante di legittima difesa (§ 32 StGB) ben 70 pagine (da p. 650 a p. 719) su 1110 complessive; mentre K. KÜHL, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 8ª ed., München, 2017, arriva addirittura ad una trattazione di 110 pagine (da p. 131 a p. 240) su 946 totali.

²⁰ Per un accurato approfondimento comparatistico – oltre che di quelli citati – di altri importanti ordinamenti europei (quali quello inglese, ungherese, ed ucraino), v. G. FORNASARI, *Legittima difesa*, in G. FORNASARI-A. MENGHINI, *Percorsi europei di diritto penale*, 3ª ed., Milano, 2012, p. 55 ss.

giando una valorizzazione del disvalore di condotta nella valutazione sulla reazione difensiva lesiva dell’agredito; in secondo luogo, dando rilievo all’apporto delle scienze empiriche extra-giuridiche nel quadro della ricostruzione “fattuale” delle circostanze rilevanti ai fini del riscontro della necessità difensiva di una determinata condotta.

Nel Cap. V, invece, si evidenzierà la centralità del requisito della proporzione, seppur nel caso di “aggressioni esistenziali”, cioè a beni giuridici fondamentali di natura personale, e che al contempo non siano di lieve entità²¹, si ritiene che la proporzione tra difesa ed aggressione vada considerata *in re ipsa*. Si delinea quindi quel modello differenziato duale, tra legittima difesa da aggressioni “esistenziali” e legittima difesa da aggressioni “non esistenziali”, in relazione al quale si sancirà comunque la fondamentale rilevanza, in entrambe le varianti, del c.d. “*animus defendendi*”, cioè di quell’elemento soggettivo consistente nella volontà difensiva che non è attualmente richiesto nell’ordinamento italiano (*ex art. 59/1 c.p.*).

Nel Cap. VI si procederà poi a trattare del tema dell’eccesso difensivo, in riferimento al quale si individueranno i fondamenti dogmatici di una futura disciplina che estenda l’ambito di non punibilità²², o di “ridotta punibilità” rispetto a quanto attualmente previsto dall’art. 55 c.p. Italiano.

Il Cap VII, da ultimo, sarà invece dedicato alle conclusioni ed alle concrete modalità con le quali trasporre nell’ordinamento italiano (ma potenzialmente anche in altri ordinamenti giuridici europei) il modello di disciplina dell’istituto elaborato nei precedenti capitoli. Si considererà, al riguardo, anche la possibilità di una recezione di suddetto modello a legislazione invariata, cioè mediante una mera evoluzione della prassi giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

²¹ Al fine di evitare aberranti – sotto il profilo assiologico – conseguenze pratiche come la giustificazione dell’omicidio di un giovane ladro di frutta da parte del proprietario paralitico, ma armato di pistola, dell’albero da frutta (v. *infra*, Cap. V, § 5.1).

²² Sul tema della punibilità, inquadrata dogmaticamente quale quarto elemento del reato, v. le recenti riflessioni di G. COCCO, *La punibilità quarto elemento del reato*, Milano, 2017, p. 59 ss.; ID., *Punibilità nella teoria del reato*, in *Dig. pen.*, IX agg., Milano, 2016, p. 516 ss.

